

Condizioni contrattuali Credito in contanti

1. Per una migliore comprensione, la banca rinuncia in tutte le formulazioni alla doppia forma maschile/femminile.
2. Se il credito viene concesso a più accreditati, questi rispondono in solido verso la banca di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto.
3. La banca si riserva il diritto di verificare ancora la capacità creditizia del cliente. Fino al versamento del credito la banca può ritirarsi dal contratto senza indicarne la ragione.
4. a) L'accreditato autorizza la banca a prendere tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione del presente contratto presso uffici pubblici, Ufficio centrale Informazioni creditizie (ZEK) e Centrale d'informazione per il credito al consumo (IKO) ed a comunicare il presente contratto e la sua esecuzione allo ZEK e all'IKO.
b) Eventuali blocchi dei dati disposti dall'accreditato sono da considerare irrevocabilmente annullati nei confronti della banca.
c) L'accreditato prende conoscenza che, in caso di nuova richiesta di leasing o di credito, ZEK e IKO, se interpellati, informano gli istituti di credito ad essi collegati sulle obbligazioni derivanti dal presente contratto.
5. Se l'accreditato non effettua un pagamento entro il giorno di scadenza, è in mora il giorno successivo, senza particolare diffida. Se l'accreditato è in mora con pagamenti pari a minimo il 10% dell'importo netto del credito, matura in pagamento tutto in una volta l'intero debito ancora scoperto. Anche dopo che è subentrata la mora, sull'importo scoperto e fino all'ammortamento, l'accreditato continua ad essere debitore alla banca dell'interesse indicato sulla facciata anteriore.
6. Se l'accreditato muore prima del completo rimborso del credito, in linea di massima gli viene rimesso il debito residuo (capitale, interessi e spese) fino ad un importo di CHF 60 000.-. Se l'accreditato alla stipulazione del presente contratto soffre di importanti infermità, malattie o esiti di incidenti, di cui è a conoscenza o dovrebbe essere a conoscenza, e se subentra il caso di morte in connessione causale con essi, la banca può rimettere il debito residuo fino al 50%. Se esistono più accreditati, la banca in caso di morte del primo nominato può rimettere il debito residuo nei confronti di tutti gli accreditati. L'accreditato attesta di essere attualmente pienamente capace di guadagnare e di lavorare e di non essere sotto trattamento o controllo medico.
7. a) Tutte le comunicazioni della banca (compresi estratti conto, circolari, disdette) sono da considerare notificate validamente se inviate all'ultimo indirizzo di corrispondenza reso noto dall'accreditato. L'accreditato riconosce espressamente la validità ed il vincolo legale della notifica mediante moderne tecnologie di comunicazione, come posta elettronica, SMS o simili, per tutta la corrispondenza fra lui e la banca (p.es. solleciti, estratti conto). Laddove le presenti condizioni contrattuali o una norma di legge vincolante non richiedono la forma scritta, basta anche l'invio della comunicazione all'ultimo indirizzo e-mail, numero del cellulare o simili, resi noti dall'accreditato. Come data di invio vale la data delle copie in possesso della banca, delle distinte di spedizione o simili. L'accreditato è d'accordo che la trasmissione o l'elaborazione dei dati da parte di terzi incaricati dalla banca può avvenire all'interno e all'estero ed in questo contesto, se applicabile, rinuncia al segreto bancario svizzero ed accetta in particolare anche il loro possibile trasferimento all'estero.
b) Il danno derivante dall'utilizzo di posta, telefono, telefax o di altri tipi di trasmissione, segnatamente da perdita, ritardo, malintesi, storpiature, doppie copie, errori di trasmissione, carenze tecniche e disturbi, guasti di funzionamento o intrusioni illegittime in sistemi EDP (dell'accreditato o di un terzo), come pure in sistemi e reti di trasmissione accessibili a chiunque, è a carico dell'accreditato, purché la banca abbia adottato la diligenza consueta in affari.
c) L'accreditato s'impegna a portare subito a conoscenza della banca un eventuale cambio dell'indirizzo del domicilio, dell'indirizzo di notifica o di corrispondenza o di altri motivi per i quali l'indirizzo utilizzato non è più valido (p.es. cambiamenti di nome). Se la banca deve sostenere spese per assicurare la raggiungibilità dell'accreditato (segnatamente ricerche d'indirizzo), i relativi esborsi sono addebitati all'accreditato.
8. Se l'accreditato sposta all'estero il suo domicilio o il suo luogo di soggiorno abituale, è tenuto a rimborsare totalmente il credito prima della sua partenza.
9. Di norma, la banca addebita al cliente le spese supplementari da questi causate. Per ogni sollecito sarà fatturata al cliente una spesa di CHF 35.-. Inoltre, le telefonate e la corrispondenza eventualmente necessarie in questo contesto saranno addebitate al cliente secondo il loro costo effettivo. Qualora, nell'ambito di una situazione d'incasso, fosse necessario che un rappresentante della banca si rechi di persona dal cliente, a questi verrà fatturata una spesa forfettaria di CHF 200.-. Delle eventuali spese di esecuzione saranno parimenti a carico del cliente. Inoltre, la banca può fatturare CHF 25.- per ogni ricerca d'indirizzo e ogni estratto conto supplementare richiesto dal cliente. In caso di risoluzione anticipata del contratto, la banca può fatturare al cliente fino a CHF 150.- per il disbrigo. Per i versamenti allo sportello postale può essere addebitata al cliente una spesa di CHF 2.- per ogni ordine eseguito. Ulteriori tasse e spese fuori dall'ambito d'influenza della banca saranno anch'esse addebitate al cliente in base al principio di causalità.
10. Il presente contratto si basa sull'aliquota per l'imposta sul valore aggiunto vigente al momento della stipulazione del contratto. Qualora nel corso della durata contrattuale a seguito della modifica delle norme sull'imposta del valore aggiunto o di altre norme di legge e di ordinanza la banca dovesse sostenere emolumenti o oneri fiscali supplementari, l'accreditato è d'accordo su un adeguato aumento delle sue obbligazioni.
11. a) La banca fa espressamente presente che il diritto svizzero (p. es. segreto bancario, protezione dei dati) si limita al solo territorio della Svizzera e che quindi tutti i dati che giungono all'estero non godono più di protezione conforme al diritto svizzero.
b) L'accreditato è d'accordo che la banca in qualsiasi momento possa concedere a terzi coinvolti nella stipulazione o esecuzione del presente contratto (p. es. agenti) accesso ai suoi dati derivanti dal rapporto bancario ed ai profili redatti sul cliente, in particolare per migliorare la cura della clientela e la fornitura di prestazioni. L'accreditato autorizza la banca ad utilizzare all'interno ed all'estero i suoi dati derivanti dal rapporto bancario per scopi e valutazioni di marketing propri del gruppo. L'accreditato inoltre è d'accordo che i suoi dati derivanti dal rapporto bancario vengano utilizzati per notificargli informazioni sui prodotti e sulle prestazioni di servizi offerti dalla banca o per far inviare da terzi autorizzati dalla banca adeguate informazioni al suo indirizzo postale, e-mail o telefonico (p. es. SMS). L'accreditato può rifiutare in qualsiasi momento per iscritto alla banca l'utilizzo dei dati di accreditato per scopi di marketing.
c) La banca può trasferire in parte a terzi i suoi servizi, in particolare nel campo della ricerca di mercato e della redazione di profili dei clienti, del calcolo di rischi di mercato e di credito rilevanti commercialmente come pure dell'amministrazione del rapporto di credito (p.es. richiesta ed evasione di credito, corrispondenza, richiami ed esecuzioni). L'accreditato è d'accordo che la banca a tale scopo possa rendere noti, trasferire a terzi e far elaborare i suoi dati all'interno ed all'estero.
d) La banca può inoltre trasferire, totalmente o in parte, a società affiliate e/o a terzi - sul territorio nazionale e all'estero - i suoi diritti derivanti dal rapporto di credito include eventuali garanzie o il contratto stesso. Tale trasferimento include il diritto a un ulteriore trasferimento dei dati sul territorio nazionale o all'estero. La banca può rendere accessibili in qualsiasi momento ai titolari del diritto summenzionato i dati connessi al rapporto di credito. A tale riguardo, l'accreditato rinuncia espressamente al segreto bancario.
e) La banca è autorizzata a far elaborare i dati in stati che non dispongono di protezione dei dati adeguata. L'accreditato consente espressamente che la banca, fra l'altro a seguito della sempre crescente globalizzazione dei servizi, degli intrecci internazionali e del suo finanziamento, sia autorizzata a stabilire liberamente di caso in caso a suo debito giudizio la trasmissione e l'elaborazione dei dati all'interno ed all'estero.
f) La banca si riserva fra l'altro di trasmettere i dati via Internet. Internet è una rete pubblica ed accessibile a tutti. I dati vengono quindi trasmessi senza controllo ed a livello internazionale. In questo contesto l'accreditato rinuncia al segreto bancario svizzero ed accetta in particolare anche il loro possibile trasferimento all'estero.
12. L'accreditato non è autorizzato a compensare eventuali pretese con le sue obbligazioni nei confronti della banca. Tale divieto di compensazione resta in vigore anche in caso di fallimento, dilazione concordataria e insolvenza della banca. La cessione parziale o completa a terzi di pretese nei confronti della banca da parte dell'accreditato è proibita.
13. La banca è autorizzata a modificare in qualsiasi momento le Condizioni generali del presente contratto di credito, notificando tali modifiche tramite circolare o in altro modo adeguato. Le modifiche sono considerate accettate se entro 4 settimane dall'invio delle modifiche non perviene alla banca l'obiezione per iscritto del cliente.
14. a) Le pattuizioni speciali al di fuori del presente contratto di credito per essere valide richiedono l'approvazione scritta della banca. I patti accessori verbali non sono validi.
b) L'inefficacia di singole disposizioni contrattuali non tocca l'efficacia ed il vincolo delle altre disposizioni.
c) Il presente contratto di credito è redatto in duplice copia ed è stato consegnato ad ogni contraente in un esemplare sottoscritto da entrambe le parti.
15. Tutti i rapporti giuridici fra l'accreditato e la banca sono soggetti esclusivamente al diritto svizzero, salvo che non debbano essere applicate imperativamente norme giuridiche diverse. **Foro competente esclusivo per tutti i procedimenti, salvo che non si debba rispettare un foro competente imperativo, è Zurigo.**